

Milano



COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 372343/2013

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) SEGRETARIO GENERALE

03/06/2013

Atti del Comune

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E

PG 372343/2013

Protocollo

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. S. SEGRETERIA GEN

31/05/2013

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing
Territoriale

Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

Direzione

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 372343/2013

Milano,

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. S COMMERCIO, S

03/06/2013

Oggetto: Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vendita di alimenti e dei laboratori artigianali alimentari nell'ambito del distretto urbano del commercio – DUC Navigli – dal 4 giugno al 10 novembre 2013.

IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che pertanto dispone quanto segue:

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»";

ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

tale disciplina normativa ha, allo stato, modificato radicalmente il sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato attraverso le disposizioni normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, sia attraverso le specifiche ordinanze sindacali in materia;

Preso atto che:

- l'ambito dei Navigli è uno dei luoghi simbolo di Milano per le sue peculiarità storico-architettoniche e culturali, nonché per gli aspetti turistici legati alla presenza dei Navigli Grande e Pavese, quest'ultimi luoghi di eccellenza appartenenti alla Milano di Leonardo;



Atti del Comune

- tale area, per le sue caratteristiche risulta fortemente attrattiva, con la presenza di molteplici esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, emerge la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le richieste espresse da un'altra parte di cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle ore serali;
- in ordine all'esigenza di cui sopra e con la finalità di dare evidenza scientifica alle problematiche legate all'inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale ha commissionato ad ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) uno specifico incarico di rilevazione e monitoraggio sull'area in questione;

Rilevato che, come emerge dalle relazioni tecniche di ARPA Lombardia Prot. 137317 del 08.10.2012 e Prot. N. 38649 del 19.03.2012, relative al monitoraggio svolto nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2012 la prima e da ottobre 2011 a febbraio 2012 la seconda (periodo corrispondente), agli atti del Settore Commercio per l'area Navigli:

- è stato effettuato il monitoraggio del Rumore Ambientale con lo scopo di verificare e quantificare le variazioni del "clima acustico" e cioè quale ne sia la variabilità in funzione della diversa stagionalità e delle diverse condizioni di fruizione di tale area e, nello specifico, per la stagione estiva dal mese di giugno al mese di settembre e per quella autunnale/invernale, con riferimento al periodo tra il mese di ottobre e febbraio;
- tali rilievi hanno evidenziato come, nell'area, soprattutto nella fascia oraria fra le ore 22.00 e le ore 03.00, vi sia un clima acustico non conforme ai limiti assoluti di immissione vigenti;
- in particolare, l'analisi dei dati ottenuti e la semplice osservazione degli elaborati descrivono una variazione importante dei livelli di rumore ambientali esistenti nel periodo notturno in cui hanno luogo gran parte di tutte le attività principali ed accessorie svolte presso i pubblici esercizi. Importanti aumenti del rumore ambientale, dovuti sia alle attività di intrattenimento che al comportamento degli avventori, si riscontrano fino alle ore 2,00/3,00 della notte (dove, per le precedenti disposizioni normative, la chiusura dei pubblici esercizi era imposta alle due di notte e, per quelli con concertini e intrattenimenti, alle tre di notte);
- dall'esame di quanto sopra appare evidente - e con rilievo scientifico - la concomitanza dei picchi di rumore ambientale con i periodi di apertura (in particolare notturna) delle attività commerciali, e, nello specifico, quelle di somministrazione di alimenti e bevande, con alti volumi della diffusione musicale e comportamento antropico degli avventori nelle aree di plateatico (occupazione di suolo pubblico) e quelle antistanti i locali. L'incremento del mese di maggio è attribuibile al sopraggiungere della stagione più favorevole alla permanenza all'esterno dei locali;

Visto che:

- dal 2009 è stato istituito, in esito ad un bando regionale, il Distretto Urbano del Commercio "Navigli", le cui attività sono cofinanziate da Regione Lombardia, con



Atti del Comune

finalità di promozione dell'area dal punto di vista non solo commerciale, ma anche sociale ed ambientale;

- in particolare i DUC - distretti urbani del commercio - sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di addensamenti commerciali nei quali soggetti pubblici e privati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio, per accrescerne l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività, rappresentano un utile strumento di governo territoriale per tutto quanto attiene le politiche commerciali e con una particolare attenzione alla definizione di specifiche indicazioni sugli orari di svolgimento delle attività;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;
- con delibera di Giunta Comunale del 13 marzo 2012 n. 475/2012 il perimetro dell'originario DUC "Navigli" è stato ridefinito ed ampliato, come da allegato alla presente ordinanza (all. n. 1), in relazione alle caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e privati propongono interventi di gestione integrata nell'interesse comune;
- la distribuzione commerciale del DUC "Navigli" comprende attività di vendita, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che ne caratterizzano l'identità e che costituiscono un primario fattore di organizzazione degli spazi e dei ritmi urbani;

Preso atto che:

- in sede di Esecutivo del DUC Navigli tenutosi in data 10 aprile 2013, attraverso un'attività di mediazione dell'Amministrazione, si è concertato di mantenere fino al 3 giugno le misure già attuate in precedenza e di prevederne altre specifiche per il periodo estivo e autunnale al fine di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori dell'area:
 - dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;
 - degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste
 - degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi;

Ritenuto opportuno:

- in considerazione di quanto sopra espresso e, in relazione alla libera determinazione dell'orario di esercizio prevista dal sopracitato decreto legge 201/2011, convertito



Atti del Comune

con modificazioni in legge 214/2011, garantire il permanere delle condizioni favorevoli determinate dalle precedenti misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti nel DUC Navigli con il fine di rispondere ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione in relazione agli interessi pubblici "forti" da tutelare;

- intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti del DUC Navigli arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra evidenziate e desumibili dalla citata relazione tecnica di ARPA Lombardia;

Considerato che il Sindaco:

- per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;
- può, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica;

Rilevato che:

- la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, in particolare nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;
- la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è sia quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti dell'area interessata, sia di costituire uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come



Atti del Comune

ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal d.lgs. 59/2010;

- il d.lgs. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e, pertanto, ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Riconosciuta la necessità di provvedere al fine di tutelare il diritto alla salute dei numerosi residenti del DUC Navigli, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra ampiamente evidenziate e desumibili dalla citata relazione tecnica di ARPA Lombardia, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi come è quella del DUC Navigli;

Constatato che con l'incontro dell'esecutivo del DUC Navigli, oltre a disciplinare le attività all'interno dello stesso, vista la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali coinvolte, si è garantita la valenza ai fini della comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990;

Visti l'at. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 9 della L.447/95;

Visto il D.Lgs 59/2010;

Visto il D. Lgs 114/98;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1049 del 31/05/2013;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nr. 17/2009 e nr. 475/2012;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e comunque riconducibili al contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico lesivi della salute, dal 4 giugno al 10 novembre 2013, nel DUC Navigli così come individuato da allegato elenco vie e relativa planimetria (allegato 1):

1. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno terminare l'attività alle ore 03.00;
2. l'apertura quotidiana degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potrà avvenire prima delle ore 05.00;



Atti del Comune

3. Le imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione (pizzerie d'asporto, gelaterie, take away e simili), comprese quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato nei locali dell'azienda o a questi adiacenti, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 8/2009 - sentite le associazioni di categoria – dovranno terminare la loro attività alle ore 01.00;
4. Le attività di vendita di alimenti e bevande dovranno terminare l'attività non oltre le ore 24.00;
5. Per tutto il periodo, le occupazioni di suolo pubblico con tavoli sedie etc. non potranno protrarsi oltre le ore 02.00 e dovranno rispettare le prescrizioni contenute sia nelle singole concessioni comunali che nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del Comune di Milano. Nelle vie individuate nella planimetria allegata (allegato 2), l'occupazione di suolo pubblico e, conseguentemente l'attività svolta all'esterno del locale potrà essere realizzata sino al previsto termine massimo delle ore 2,00 solo ed esclusivamente a seguito di specifico contratto da stipularsi tra gli esercenti i pubblici esercizi titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e AMSA per il servizio di pulizia supplementare esterna; diversamente l'occupazione e l'attività esterna dovranno terminare alle ore 20,00;
6. E' tassativamente vietata qualsiasi diffusione sonora all'esterno dei locali nelle pertinenze esterne e nei barconi, eccezion fatta per le manifestazioni artistiche e culturali programmate che dovranno, comunque essere autorizzate e cessare alle ore 23.00.

Le diffusioni sonore sono consentite solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sino al massimo delle ore 24,00, nel rispetto dei limiti della normativa vigente, conformemente alle necessarie autorizzazioni e alle eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti. Dalle ore 24,00 e sino all'orario di chiusura (ore 3,00) la diffusione sonora è consentita solo ed esclusivamente:

- alle attività titolari di licenza accessoria di "concertini e arte varia" che effettuano musica dal vivo, djset, Karaoke, prestigiatori ecc.;
 - alle attività in possesso di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande con allegate specifiche prescrizioni per la diffusione sonora, determinate dal Settore Politiche Ambientali;
 - alle attività che inoltrano richiesta integrativa attraverso presentazione di valutazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico esperto in materia di acustica;
7. Per l'intero periodo e per tutte le attività (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) è fatto divieto di vendere o somministrare per asporto cibi o bevande dalle ore 24.00;
 8. I locali di pubblico spettacolo indicati all'art. 24 dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003 come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari specificatamente previsti;



Atti del Comune

9. Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;
10. gli esercenti, prima della chiusura serale dell'attività, devono effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la pulizia differenziata.
11. Resta fermo l'obbligo dello sgombero dei tavolini e delle sedie posizionati all'esterno dei locali entro e non oltre l'orario stabilito. Qualora non fosse possibile il loro rimessaggio in apposito spazio, gli arredi potranno anche essere accatastati, nel rispetto della quiete pubblica ed in modo tale che siano resi inutilizzabili dagli avventori.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 450,00 , determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1049 del 31/05/013;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- o Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- o Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 4 giugno 2013.

IL SINDACO
Giuliano Pisapia

Visto: IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Roberto Munarin

Pratica trattata da:
D.ssa Sara Cornegliani – tel. 02.884.62207

DENOMINAZIONE VIA	CODICE VIA	INFORMAZIONI
VIA F.LLI BETTINELLI	5086	completamente inclusa
PLE CANTORE ANTONIO	5103	completamente inclusa
VIA ALESSANDRIA	5109	completamente inclusa
CSO COLOMBO CRISTOFORO	5114	completamente incluso
VIA MORTARA	5115	completamente inclusa
VIA VIGEVANO	5116	completamente inclusa
VIA SARTIRANA	5117	completamente inclusa
VIA CASALE	5118	completamente inclusa
PLE STAZIONE DI PORTA GENOVA	5120	completamente inclusa
VIA VALENZA	5121	completamente inclusa
ALZ NAVIGLIO GRANDE	5144	incluso segmento compreso tra vle gorizia e vle troya/cassala
VIA VILLORESI EUGENIO	5145	completamente inclusa
VIA LOMBARDINI ELIA	5146	completamente inclusa
VIA BARSANTI EUGENIO	5147	completamente inclusa
VIA AUTARI	5148	completamente inclusa
VIA FUMAGALLI ANGELO CARLO	5149	completamente inclusa
RIP DI PTA TICINESE	5150	incluso segmento compreso tra vle gorizia e vle troya/cassala
VIA PAOLI PASQUALE	5151	completamente inclusa
VIA ARGELATI FILIPPO	5152	completamente inclusa
PZA ARCOLE	5153	completamente inclusa
VIA GOLA EMILIO	5154	completamente inclusa
VIA SEGANTINI GIOVANNI	5155	completamente inclusa
VLE GORIZIA	5156	completamente inclusa
VIA CORSICO	5157	completamente inclusa
VIA FUSETTI MARIO	5158	completamente inclusa
VIA MAGOLFA	5159	completamente inclusa
VLO LAVANDAI	5160	completamente incluso
ALZ NAVIGLIO PAVESE	5161	incluso segmento compreso tra vle gorizia e vle tibaldi/liguria
VLE D'ANNUNZIO GABRIELE	5170	completamente inclusa
VIA SCOGGIO DI QUARTO	5172	completamente inclusa
VIA TRINCEA DELLE FRASCHE	5173	completamente inclusa
PZA VENTIQUATTRO MAGGIO	5200	completamente inclusa
VIA SFORZA ASCANIO	5201	incluso segmento compreso tra vle gorizia e vle tibaldi/liguria
CSO MANUSARDI LUIGI	5202	completamente incluso
CSO SAN GOTTARDO	5203	completamente incluso
VIA LAGRANGE GIUSEPPE	5205	completamente inclusa
VIA BERTACCHI GIOVANNI	5206	completamente inclusa

DENOMINAZIONE VIA	CODICE VIA	INFORMAZIONI
VLE TIBALDI	5234	incluso segmento compreso tra via meda e via sforza ascanio - solo lato dispari
VIA PICHI MARIO	5236	completamente inclusa
VIA BORSI GIOSUE'	5237	completamente inclusa
VIA DARWIN CARLO ROBERTO	5238	completamente inclusa
VIA CONCHETTA	5239	completamente inclusa
VIA TORRICELLI EVANGELISTA	5240	completamente inclusa
VIA BRUNACCI VINCENZO	5241	completamente inclusa
VIA MEDA GIUSEPPE	5242	incluso segmento compreso tra via torricelli/tantardini e vle tibaldi
VIA PAVIA	5262	completamente inclusa
VIA LECCHI ANTONIO	5263	completamente inclusa
VLE LIGURIA	5264	completamente incluso solo il lato dispari
PZA BELFANTI SERAFINO	5270	incluso solo i lati della piazza compresi tra vle liguria e via segantini (lato nord della piazza)
VIA TORRE CARLO	5271	completamente inclusa
VIA D'ADDA CARLO	5272	completamente inclusa
VIA SALA LUIGI	5273	completamente inclusa
VIA PASTORELLI GIOVANNI	5274	completamente inclusa
VLE CASSALA	5275	completamente incluso solo il lato dispari
VLE ROMOLO	5284	completamente inclusa
VIA CEZANNE PAOLO	5310	completamente inclusa
VIA DEI CROLLALANZA	5311	completamente inclusa
VIA CODARA GIUSEPPE	5174	completamente inclusa
VIA TROILO ETTORE	5278	completamente inclusa

DUC NAVIGLI
perimetrazione

